ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE

tra

L'**Università degli Studi di Messina** (di seguito, Università) con sede in Messina, Piazza Salvatore Pugliatti n.1, codice fiscale 80004070837, legalmente rappresentata dal Rettore, Prof. Salvatore Cuzzocrea, nato a Ginevra, Svizzera, l'11/03/1972

e

L'Azienda **Enginia Group SRLS**, P.IVA/C.F. n° 03305550836, con sede legale in Capo D'Orlando (ME), Via Alessandro Volta, 90 – C.A.P. 98071 – nella persona del legale rappresentante Dott. Giovanni Caprì (C.F. – CPRGNN80R02F206U), come da atto di nomina del 01.10.2021.

(Qui di seguito denominate singolarmente anche "Parte" e congiuntamente anche "Parti")

Premesso che

a. l'Università pone tra i propri fini istituzionali la formazione e la ricerca e ad esse ha affiancato le missioni di trasferimento tecnologico e di servizi al sistema socio-economico e al territorio;

b. l'Università intende generare e sostenere processi di sviluppo fondati sulla conoscenza attraverso l'interazione con gli attori pubblici e privati che sul territorio contribuiscono alla creazione e distribuzione della conoscenza;

c. l'Università intende quindi potenziare la collaborazione con i soggetti pubblici e privati operanti sul territorio nell'ottica di favorire la cooperazione nell'ambito di progetti di ricerca in partnership di interesse comune;

d. all'interno dell'Università, ed in particolare presso il Dipartimento di Ingegneria, ci sono gruppi di ricerca che svolgono attività nel campo dei materiali, della durabilità dei materiali per l'ingegneria civile, di progettazione di strutture per l'ingegneria civile;

e. l'azienda Enginia Group SRLS è attiva da sette anni nell'ambito della ricerca di soluzioni innovative al servizio dei lavoratori, e delle persone in senso ampio, per la tutela della salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e di vita; l'azienda svolge attività di ricerca e sviluppo per rispondere alle esigenze dell'Industria 4.0, reinterpretando i concetti di progettazione, sicurezza, monitoraggio e controllo col linguaggio moderno delle nuove tecnologie; l'azienda agisce sulle seguenti aree di intervento:

- progettazione specialistica nei settori civile e industriale,
- consulenza in ambito salute e sicurezza nei luoghi di lavoro,
- controlli di processo, diagnostica strumentale e CND,
- sviluppo software per la sicurezza industriale,
- formazione aziendale per lavoratori e dirigenti,
- consulenza specializzata su svariati rami della tecnica;

f. l’azienda Enginia Group SRLS e l’Università intendono ampliare l’esperienza fin qui svolta attivando una collaborazione strategica a lungo termine relativa a generazione di idee, sviluppo di progetti di ricerca svolti in partnership per l’acquisizione di possibili finanziamenti da enti terzi;

g. l’azienda Enginia Group SRLS può fornire un contributo all'attività didattica del Dipartimento di Ingegneria dell’Università di Messina sia in termini di disponibilità dei propri dipendenti per lo svolgimento di attività didattica integrativa, sia come offerta di applicazioni pratiche per studi specifici quali tesi di laurea, ecc. e favorire attività di supporto alla formazione accademico- professionale degli studenti anche al fine di fornire loro l'opportunità di una migliore conoscenza del mercato del lavoro;

h. allo scopo di rendere disponibili al contesto produttivo operatori particolarmente qualificati, l’azienda Enginia Group SRLS è interessata a collaborare con l’Università ed, in particolare, col Dipartimento di Ingegneria anche al fine di promuovere tirocini formativi e/o dottorati di ricerca nel campo dell’ingegneria civile e dei materiali.

Tutto ciò premesso con la presente scrittura privata si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 – Premesse

1.1 Le premesse e gli allegati al presente accordo costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.

Articolo 2 - Finalità dell’accordo

2.1 Le Parti riconoscono che attraverso la definizione di progetti condivisi di partnership, in cui ricerca, innovazione e formazione siano strettamente legate al contesto economico e produttivo territoriale, si realizzano le sinergie tra università e imprese che consentono di generare le eccellenze nelle aree di ricerca e formazione sui temi di frontiera.

2.2 L’azienda Enginia Group SRLS e l’Università, con il presente accordo, intendono quindi definire i contenuti della partnership nell’ambito delle attività di ricerca, sviluppo tecnologico ed innovazione e nell’ambito delle attività di didattica e formazione, in particolare nei settori dell’ingegneria civile e dei materiali.

2.3 L’internazionalizzazione delle attività di ricerca e formazione, anche attraverso la partecipazione a progetti internazionali ed europei, rappresenta inoltre un assetto strategico nelle politiche di posizionamento delle due istituzioni. L’azienda Enginia Group SRLS e l’Università, pertanto, si propongono di individuare azioni comuni nella definizione di network di rapporti a livello internazionale e nell’organizzazione di eventi istituzionali di promozione della cultura scientifico-tecnologica ed imprenditoriale a livello locale. Inoltre si potranno attuare forme di collaborazione riguardanti iniziative per creare sinergia tra il network italiano ed internazionale della l’azienda Enginia Group SRLS e l’Università ed organizzare eventi-momenti istituzionali in collaborazione con altri enti territoriali.

2.4 Le Parti, inoltre, intendono individuare nuovi modelli e strategie che consentano di rafforzare il legame con il territorio, anche in termini sociali e culturali, attraverso la sperimentazione di nuove forme di comunicazione e diffusione di conoscenze ed esperienze ad elevato contenuto tecnologico all’interno del tessuto sociale locale.

Articolo 3 - Oggetto della collaborazione per attività di ricerca, sviluppo ed innovazione

3.1 L'Università e l'azienda Enginia Group SRLS favoriranno la collaborazione reciproca in attività di ricerca, sviluppo ed innovazione nei settori dell'ingegneria civile e dei materiali dettagliati nell'Allegato 1. Rimane inteso che durante il periodo di vigenza del presente accordo, l'Università e l'azienda Enginia Group SRLS potranno aggiornare l'Allegato 1, modificandolo o integrandolo con l'indicazione di ulteriori tematiche di ricerca.

Le varie attività saranno di volta in volta definite mediante la stipula di appositi contratti attuativi redatti fra l'Università o il Dipartimento di Ingegneria e l'azienda Enginia Group SRLS, nel rispetto della vigente normativa, secondo il format previsto dall'Ateneo di Messina, nei quali saranno definiti l'oggetto ed i risultati attesi, le modalità di esecuzione delle attività, la durata, l'eventuale ammontare, le modalità di eventuali erogazioni dei corrispettivi e tutte le prestazioni relative all'esecuzione dei programmi di ricerca, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza; tali contratti attuativi saranno regolati in via prioritaria dalle clausole del presente accordo.

3.2. In particolare, le Parti intendono collaborare nello svolgimento in partnership di specifici progetti di ricerca da concordare ai sensi del presente accordo; tali collaborazioni potranno svolgersi nelle forme di seguito riportate a mero titolo esemplificativo:

a. condivisione di scenari tecnologici e individuazione di priorità per la ricerca congiunta;

b. partecipazione congiunta a bandi e programmi di ricerca regionali, nazionali, europei e internazionali, con particolare attenzione ai Programmi Quadro della Commissione Europea;

c. collaborazione per specifici progetti di ricerca finanziati dall'azienda Enginia Group SRLS. Per tali attività gli obblighi delle Parti saranno definiti di volta in volta con appositi contratti attuativi redatti, nel rispetto della vigente normativa, secondo il format previsto;

d. consulenze tecnico-scientifiche focalizzate su temi specifici;

e. collaborazione nello sviluppo e nella promozione delle attività di interesse congiunto attraverso le reti internazionali a cui l'Università, il Dipartimento di Ingegneria, e la l'azienda Enginia Group SRLS partecipano;

f. promozione di attività di diffusione di cultura scientifica e tecnologica sul territorio;

g. promozione della cultura del management dell'innovazione.

Articolo 4 - Oggetto della collaborazione per attività di didattica, alta formazione e formazione permanente

4.1 L'azienda Enginia Group SRLS dichiara la propria disponibilità ad offrire il supporto per:

a. lo svolgimento di tesi, progetti ed elaborati di laurea;

b. lo svolgimento di esercitazioni;

c. l'organizzazione di visite indirizzate agli studenti;

d. lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento;

e. l'organizzazione di conferenze, dibattiti e seminari;

f. la collaborazione nello sviluppo e nella promozione delle attività di interesse congiunto attraverso le reti nazionali e internazionali a cui l'Università, il Dipartimento di Ingegneria dell'Università e l'azienda Enginia Group SRLS aderiscono;

g. l'organizzazione di eventi in sinergia con altri enti territoriali;

h. l'organizzazione di testimonianze ed interventi su argomenti *ad hoc* da parte sia di docenti dell'Università e del Dipartimento di Ingegneria, sia di manager dell'azienda Enginia Group SRLS.

Le attività di tirocinio verranno regolate da apposite convenzioni redatte ai sensi della L. 196/97.

4.2 In particolare, l'azienda Enginia Group SRLS potrà favorire la collaborazione di tecnici specializzati e ricercatori qualificati, individuati come docenti per attività didattica integrativa, fatta salva la prerogativa esclusiva delle strutture universitarie competenti circa l'affidamento contrattuale degli insegnamenti, per lo svolgimento di attività didattiche anche complementari (esercitazioni, ecc.).

4.3 L'azienda Enginia Group SRLS esprime la propria eventuale disponibilità a:

- finanziare posti aggiuntivi di Dottorato con programmi di ricerca;
- finanziare borse di studio e/o assegni di ricerca, mettendo a disposizione i propri laboratori per lo svolgimento della ricerca di Dottorato, in conformità con quanto disposto nei successivi articoli 7, 8 e 9;
- partecipare alla realizzazione e attivazione di Master universitari;

Le sopra citate attività saranno pianificate annualmente e subordinate alla stipula di appositi contratti in cui verranno definite modalità e condizioni, anche economiche, per detto supporto.

Articolo 5 – Comitato Guida e Comitato tecnico scientifico

5.1 Con la sottoscrizione del presente accordo, le Parti convengono di costituire un apposito Comitato Guida, che rimarrà in carica per tutto il periodo di vigenza del presente accordo, composto dal Rettore dell'Università, o suo delegato, e dall'Amministratore dell'azienda Enginia Group SRLS, o suo delegato, con il compito di individuare gli obiettivi strategici della collaborazione e fornire le linee di indirizzo generali.

5.2 Al fine di pianificare e coordinare le attività da intraprendersi o intraprese nell'ambito del presente accordo, il Comitato Guida individuerà un apposito Comitato tecnico-scientifico, composto, in relazione a ciascun specifico settore di attività previsto, da un rappresentante per ciascun settore di ogni Parte. Qualora le attività da sviluppare riguardino la didattica e la formazione, il rappresentante dell'Università sarà il Rettore o un suo

delegato. Il Comitato tecnico scientifico ha il compito di definire le linee di indirizzo specifiche per ciascuna linea progettuale e monitorarne i processi esecutivi attuati nell'ambito del presente accordo.

5.3 Ciascuna Parte sopporterà eventuali oneri per l'attività dei propri membri nei Comitati.

Articolo 6 – Durata e rinnovo

6.1 Il presente accordo ha durata **36 mesi** a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso ed è rinnovabile in seguito ad accordo scritto tra le Parti, previa delibera dell'Organo competente, salvo disdetta comunicata con lettera raccomandata tre mesi prima della scadenza.

6.2 È fatta salva la garanzia dell'ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza del presente accordo.

6.3 Al termine del presente accordo, le Parti redigono congiuntamente una relazione valutativa sull'attività svolta e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo, a questa si aggiunge un programma sui futuri obiettivi da conseguire.

Articolo 7 – Accesso alle strutture ed utilizzo di attrezzature

7.1 Qualora si rendesse necessario, ciascuna Parte potrà consentire al personale dell'altra Parte, incaricato dello svolgimento delle attività oggetto del presente accordo, l'accesso alle proprie strutture di volta in volta individuate, nonché l'utilizzo eventuale di proprie attrezzature.

7.2 Il personale di ciascuna Parte contraente non potrà utilizzare le attrezzature di cui dispone l'altra Parte senza preventiva autorizzazione da parte dei soggetti responsabili.

Articolo 8 – Sicurezza

8.1 Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico della sicurezza sul lavoro, di cui al D. Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e ss.mm.ii., si stabilisce che il datore di lavoro dell'azienda Enginia Group SRLS assuma tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario e degli studenti ospitati presso l'azienda Enginia Group SRLS.

8.2 Allo stesso modo, reciprocamente, il datore di lavoro dell'Università assume i medesimi oneri nei confronti del personale dell'azienda Enginia Group SRLS ospitato nei locali dell'Ateneo.

8.3 Il datore di lavoro di ciascuna Parte si impegna a comunicare all'altra Parte gli elenchi dei soggetti che svolgono attività per le quali è prevista la sorveglianza sanitaria.

8.4 Si demanda ai singoli contratti attuativi la definizione dei soggetti ai quali attribuire gli obblighi consguenti all'applicazione del D. Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e ss.mm.ii.

Articolo 9 - Coperture assicurative

9.1 L'Università dà atto che il personale universitario e gli studenti che svolgeranno le attività oggetto del presente accordo presso i locali dell'azienda Enginia Group SRLS sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.

9.2 L'azienda Enginia Group SRLS garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori eventualmente impegnati nello svolgimento delle attività connesse con il presente accordo presso i locali dell'Università.

9.3 Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.

Articolo 10 – Titolarità dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale

10.1 La titolarità di qualunque eventuale risultato inventivo, brevettabile o tutelabile attraverso altre privative industriali, derivante dall'esecuzione dei progetti di ricerca svolti in partnership o dei contratti di ricerca o consulenza stipulati tra le Parti in attuazione del presente accordo, sarà regolata secondo quanto concordato al presente articolo 10.

10.2 Nel caso in cui, nell'esecuzione dei contratti, si raggiungano risultati inventivi che possano essere oggetto di tutela attraverso il deposito di domanda di brevetto, ovvero attraverso altre privative industriali, i diritti di proprietà industriale e intellettuale relativi ad essi sono disciplinati dalle disposizioni ai commi seguenti:

10.3 Nel caso di invenzioni conseguite esclusivamente dal personale dell'azienda Enginia Group SRLS, la titolarità esclusiva dell'invenzione e di tutti i diritti dalla medesima derivanti sarà dell'azienda Enginia Group SRLS che provvederà all'eventuale deposito di domanda di brevetto per invenzione industriale o altre forme di tutela della proprietà industriale previste dalla legge a propria cura e sostenendone in proprio tutti i relativi costi.

10.4 Nel caso di invenzioni derivanti dalle attività condotte esclusivamente dal personale del dell'Università, la titolarità esclusiva dell'invenzione e di tutti i diritti dalla medesima derivanti saranno dell'Università, che provvederà all'eventuale deposito di domanda di brevetto per invenzione industriale o altre forme di tutela della proprietà industriale previste dalla legge a propria cura e sostenendone in proprio tutti i relativi costi. Qualora la Enginia Group SRLS sia interessata all'acquisizione del titolo brevettuale e/o a licenza sul medesimo titolo, le parti negozieranno in buona fede un accordo di cessione/licenza sullo stesso. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo, resta inteso che l'Università rimarrà libera di negoziare il titolo con qualsiasi soggetto terzo interessato alla cessione e/o licenza.

10.5 Nel caso di invenzioni derivanti dalle attività condotte congiuntamente dal personale dell'azienda Enginia Group SRLS e dell'Università, le Parti si daranno pronta comunicazione del raggiungimento di risultati inventivi brevettabili e l'Università collaborerà con l'azienda Enginia Group SRLS nella valutazione della loro effettiva brevettabilità.

In tal caso, qualora entrambe le parti manifestino interesse al deposito di domanda di brevetto per invenzione industriale o ad altre forme di tutela della proprietà intellettuale, Enginia Group SRLS provvederà al deposito di domanda di brevetto o altro titolo di proprietà intellettuale a titolarità congiunta con l'Università, con oneri economici a carico della sola

Enginia Group SRLS e tramite consulente in proprietà intellettuale di propria fiducia. Le parti negozieranno in buona fede la cessione a titolo oneroso, da parte dell'Università alla Enginia Group SRLS, della quota della domanda di brevetto o di altro titolo di proprietà intellettuale depositati congiuntamente. A fronte del corrispettivo della cessione che verrà versato da Enginia Group SRLS all'Ateneo, quest'ultimo si assume l'impegno alla sottoscrizione di tutta la documentazione necessaria per il perfezionamento della operazione di cessione. Viceversa, qualora una delle parti non sia interessata al deposito di domanda congiunta di brevetto per invenzione industriale o di altro titolo congiunto di proprietà intellettuale, la Parte interessata potrà procedere in autonomia al deposito, a propria cura e spese, mediante consulente in proprietà intellettuale di propria fiducia. La Parte non interessata assume l'impegno a sottoscrivere, senza oneri a proprio carico, tutta la documentazione che si renda necessaria per il deposito della domanda di brevetto o di altro titolo di proprietà intellettuale. Viene fatto comunque salvo il diritto morale degli inventori di entrambe le Parti, di essere riconosciuti autori nell'invenzione nella relativa domanda di brevetto ovvero di deposito di altra privativa industriale

Articolo 11 - Utilizzazione scientifica e divulgazione dei risultati

11.1 Nei casi previsti dall'art. 10.3 (invenzione ideata dal solo personale di Enginia Group SRLS) e 10.5 (invenzione realizzata congiuntamente dal personale di Enginia Group SRLS e dell'Università), i risultati della ricerca, qualora brevettabili o non brevettabili, ovvero tutelabili o non tutelabili attraverso altre privative industriali, possono essere divulgati dall'Università solo dietro autorizzazione scritta dell'azienda Enginia Group SRLS cui sarà sottoposto preventivamente il testo da pubblicare. L'azienda Enginia Group SRLS dovrà rispondere nel termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta scritta di autorizzazione. Trascorso tale termine senza risposta scritta dell'azienda Enginia Group SRLS, l'autorizzazione verrà considerata concessa. Qualora l'autorizzazione, che non sarà irragionevolmente negata, sia concessa previa eliminazione e/o modificazione di parte delle informazioni contenute, l'Università si impegna a pubblicare il testo in accordo alle richieste dell'azienda Enginia Group SRLS.

11.2 L'Università si riserva comunque il diritto di utilizzo dei risultati per il proseguimento della ricerca in ambito istituzionale. In tale caso, l'Università terrà informata l'azienda Enginia Group SRLS, che si riserva il diritto di finanziare in via esclusiva l'eventuale prosecuzione delle attività.

Articolo 12 – Utilizzo dei segni distintivi delle Parti

12.1 La collaborazione di cui al presente accordo non conferisce alle Parti alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, alcun nome, marchio, o altro segno distintivo dell'altra Parte (incluse abbreviazioni), se non previa autorizzazione di ciascuna delle Parti. Restano fatti salvi gli usi liberi previsti dall'art. 21 del D. Lgs. n° 30/2005 della sola denominazione in funzione descrittiva, purchè resa in forma veritiera e da comunicarsi preliminarmente all'altra Parte.

Articolo 13 – Riservatezza

13.1 Fermo restando quanto previsto ai precedenti artt. 10 e 11 in materia di proprietà intellettuale, le Parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione confidenziale scambiata in esecuzione del presente accordo e conseguentemente si impegnano a:

- non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra Parte;

- non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra Parte per fini diversi da quanto previsto dal presente accordo.

13.2 Le Parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto. Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitino di acquisirne conoscenza per gli scopi della presente collaborazione e che abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni del presente accordo.

13.3 Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore, o lo diventino successivamente per scelta del titolare senza che la parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato il presente accordo.

Articolo 14 – Trattamento dei dati

14.1 L'Università provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente accordo nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal proprio regolamento - nonché dal Codice di Deontologia e di buona condotta per il trattamento di dati personali per scopi statistici e scientifici sottoscritto dalla CRUI il 13.05.2004 - in attuazione del decreto legislativo del 30/06/2003 n. 196 sul trattamento dei dati personali e si impegna a non farne alcun altro uso.

Il Titolare del trattamento dei dati personali per l'Università è il Rettore.

Nel merito delle attività attuative del presente accordo quadro, il Rettore ha nominato come responsabile per il trattamento dei dati il responsabile della struttura universitaria cui fanno capo le attività stesse.

14.2 L'azienda Enginia Group SRLS si impegna al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali dell'Università unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente accordo. Il Titolare del trattamento dei dati personali dell'azienda Enginia Group SRLS è il dott. Giovanni Caprì, il responsabile per il trattamento degli stessi, l'ing. Andrea Sottile (C.F. – STTNDR80A14F206H).

14.3 L'azienda Enginia Group SRLS autorizza l'Università a rendere nota, sul proprio sito istituzionale, la partnership oggetto del presente accordo ed a pubblicare sul medesimo sito, salvo diversa comunicazione, notizie riguardanti i relativi contratti attuativi tra cui, in via

esemplificativa: tema della ricerca/consulenza, nominativo del committente, valore economico del contratto e rappresentazione del relativo logo aziendale.

Reciprocamente, l'Università autorizza l'azienda Enginia Group SRLS a rendere nota, sul proprio portale web, la partnership oggetto del presente accordo ed a pubblicare sul medesimo portale, salvo diversa comunicazione, notizie riguardanti i relativi contratti attuativi tra cui, in via esemplificativa: tema della ricerca/consulenza, nominativo del committente, valore economico del contratto e rappresentazione del relativo logo universitario nella sezione "Partner", con link indirizzato al sito istituzionale dell'Università.

Articolo 15 – Controversie

15.1 Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente accordo.

15.2 Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, sarà competente in via esclusiva il Foro di Messina per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione l'esecuzione o la risoluzione del presente accordo.

Articolo 16 – Registrazione e spese

16.1 Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, primo comma D.P.R. 26.4.1986, n. 131 ed art. 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto. Tutte le relative spese, compreso il bollo, sono a carico delle Parti in misura paritaria.

Articolo 17 – Rimandi

17.1 Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente accordo, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.

Per il l'Università degli Studi di Messina
Il Rettore
Prof. **Salvatore Cuzzocrea**

Per l'Azienda Enginia Group srls
Il Legale Rappresentante
Dott. **Giovanni Caprì**

ALLEGATO 1

TEMATICHE DI RICERCA E SVILUPPO DI INTERESSE CONGIUNTO DELLE PARTI

PREMESSA

Nel presente allegato sono descritte le aree di collaborazione reciproca in attività di ricerca, sviluppo ed innovazione nel settore dell'ingegneria industriale e civile nel periodo di durata dell'accordo.

Le Parti potranno successivamente individuare congiuntamente ulteriori aree di collaborazione, ridefinendo conseguentemente i valori economici per lo svolgimento delle attività di ricerca e consulenza affidate all'Università degli Studi di Messina.

I Progetti di Ricerca potranno essere svolti da personale dipendente dell'Università degli Studi di Messina, o da collaboratori, assegnisti, dottorandi, e borsisti dell'Università degli Studi di Messina, o congiuntamente da questi e personale dell'azienda Enginia Group SRLS, e potranno essere condotti utilizzando attrezzature sperimentali ed informatiche di uno od entrambi i partner.

A) AREE DI RICERCA

1. Implementazione di tecniche innovative di monitoraggio e controllo delle strutture
2. Implementazione di metodi analitici di valutazione delle performance delle strutture
3. Studio predittivo della durabilità delle strutture
4. Corrosione e protezione delle strutture metalliche e delle armature di quelle in c.a. e c.a.p.
5. Materiali per l'ingegneria e nuove applicazioni